

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-2001 del 03/04/2025
Oggetto	LR 7/2004. RINNOVO DELLA CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI UN'AREA DEL DEMANIO IDRICO IN SPONDA SINISTRA DEL FIUME MARECCHIA AD USO SPORTIVO-RICREATIVO SENZA SCOPO DI LUCRO, OCCUPATA CON CAMPI DA BASEBALL E RELATIVI EDIFICI NEL COMUNE DI RIMINI (RN). RICHIEDENTE COMUNE DI RIMINI - PROCEDIMENTO RN03T0012
Proposta	n. PDET-AMB-2025-2086 del 03/04/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno tre APRILE 2025 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

**OGGETTO: LR 7/2004. RINNOVO DELLA CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI UN'AREA
DEL DEMANIO IDRICO IN SPONDA SINISTRA DEL FIUME MARECCHIA AD USO
SPORTIVO-RICREATIVO SENZA SCOPO DI LUCRO, OCCUPATA CON CAMPI DA
BASEBALL E RELATIVI EDIFICI NEL COMUNE DI RIMINI (RN). RICHIEDENTE
COMUNE DI RIMINI - PROCEDIMENTO RN03T0012**

IL DIRIGENTE

VISTE le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 "T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici";
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", in particolare il capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio";
- la L.R. 22.12.2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, art. 51 recante Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- la L.R. 30.04.2015 n. 2, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015", art. 8 recante Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico;
- la L.R. 27.07.2018 n. 11, "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia Romagna 2018-2020";
- le DGR relative alla disciplina dei canoni: 18 giugno 2007 n. 895, 29 giugno 2009 n. 913, 11 aprile 2011 n. 469, 29 ottobre 2015 n. 1622 e 28 ottobre 2021 n. 1717;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 07 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;

- la L.R. 21.04.1999 n. 3 “Riforma del sistema regionale e locale” e successive modifiche, con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 “Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali”, in particolare il capo 2 del Titolo II “Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio”;
- la L.R. 30.07.2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) e all'art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nullaosta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 “Direzione Generale. Revisione Assetto organizzativo generale dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale”, successivamente approvata con la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27/12/2021;
- la deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018 con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini al Dott. Stefano Renato de Donato, rinnovato con D.D.G. n.124 del 19/12/2023;
- la Determinazione Dirigenziale n. DET-2022-974 di approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito dell'organizzazione delle funzioni del demanio idrico per Poli Specialistici;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva

Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

RICHIAMATE

- la Determinazione n. 1775 del 07/04/2025 del Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Rimini avente per oggetto *“concessione per l'occupazione di un'area del demanio idrico in sponda sinistra del fiume Marecchia, ad uso sportivo-ricreativo, occupata con campi da baseball e relativi edifici nel Comune di Rimini (RN)”* - Pratica RN03T0012, con scadenza al **31/12/2024**, con cui si provvedeva a rilasciare al Comune di Rimini (C.F./P.IVA00304260409), la concessione di un'area demaniale in sponda sinistra del fiume Marecchia per complessivim² 38.957 da destinare ad uso sportivo-ricreativo nel Comune di Rimini (RN), - risorsa ubicata al foglio 64 particella 1631 parte ed antistante di detto Comune;
- la Determinazione n. 3638 del 01/07/2024 del Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Rimini con cui si rilascia la variante in riduzione dell'area concessionata con determina dirigenziale n. 1775 del 07/04/2023 rilasciata, fino al 31/12/2024, al Comune di Rimini (C.F./P.IVA:00304260409) per l'occupazione di un'area del demanio idrico in sponda sinistra del fiume Marecchia ,ad uso sportivo-ricreativo, occupata con campi da baseball e relativi edifici nel Comune di Rimini (RN), per una superficie complessiva di m² 37.671,85; La superficie complessiva è catastalmente individuata al N.C.T. al foglio n. 64 part. 1631 parte ed antistante del Comune di Rimini. Tale area è identificata negli elaborati grafici agli atti del procedimento RN04T0005;

VISTE:

- l'istanza pervenuta il 20/11/2024 con protocollo n. PG/2024/210042, con cui il Comune di Rimini (C.F./P.IVA: 00304260409), con sede legale in Rimini (RN), nella persona del Dott. Michele Angelini, Responsabile U.O. Concessioni e locazioni presso il Settore Patrimonio del

Comune di Rimini nominato con provvedimento del Dirigente Settore Patrimonio n. 112259/2024, ha richiesto il rinnovo della concessione per l'occupazione di area demaniale, in sponda sinistra del fiume Marecchia, di m² 37.507,00 ad uso sportivo-ricreativo con sovrastanti manufatti per totale superficie coperte di m² 2.259,75 (complesso stadio baseball) (n. pratica RN03T0012) nel Comune di Rimini ubicata al foglio n. 64 mappale 1756 di detto Comune (ex part. 1631 ed antistante);

- la nota registrata al prot. Arpae PG/2025/44193 del 07/03/2025 con cui il Comune di Rimini ha presentato osservazioni in merito alla domanda di concessione di cui all'oggetto evidenziando che *“per l'intera durata della concessione l'area manterrà la destinazione ad impianto sportivo con vocazione “baseball e softball” e che l'impianto sovrastante l'area in oggetto sarà gestito direttamente dal Comune di Rimini, con l'obiettivo di promuovere e supportare lo sviluppo di questa disciplina sportiva a livello locale, mirando a perseguire finalità di carattere pubblico e collettivo, a beneficio dell'intera comunità. Lo stadio del Baseball riveste un ruolo fondamentale sia a livello comunale che provinciale essendo l'unico impianto in tutto il territorio della Provincia di Rimini che, per caratteristiche, dimensioni e capienza, è omologabile per le massime serie di Campionati Federali di Baseball e Softball, comprese la serie A1 e le coppe europee...*

[omissis]

... La gestione da parte dell'Amministrazione comunale consentirebbe di sviluppare una programmazione degli spazi che soddisfi le necessità di tutte le categorie, da quelle giovanili a quelle agonistiche, garantendo al contempo un utilizzo equo, imparziale, continuativo e trasparente. L'obiettivo è quello di supportare lo sviluppo di tutte le realtà sportive locali anche grazie all'applicazione di tariffe d'uso calmierate, deliberate annualmente dalla Giunta Comunale esattamente come avviene per tutti gli altri impianti sportivi pubblici, di proprietà comunale e provinciale, ubicati sul territorio del Comune di Rimini, con un focus particolare sulla

crescita dei giovani atleti e sulla valorizzazione delle squadre locali, senza compromettere le esigenze della prima squadra; obiettivi e condizioni discendenti dal fatto che, come è noto, i servizi sportivi rientrano nella categoria dei servizi pubblici locali di interesse generale che il Comune gestisce senza scopo di lucro.” [omissis];

DATO ATTO:

- che la domanda è stata pubblicata sul B.U.R.E.R.T. n. 10 del 15/01/2025 e che nei 30 giorni successivi è stata presentata domanda in concorrenza ai sensi del comma 9, art. 16 della L.R. 7/2004;
- che con prot. Arpae n. PG/2025/51833 del 19/03/2025 questo Ufficio, a seguito di ponderazione dell'uso prioritario e/o strumentale, degli interessi concorrenti e del diritto di proprietà o di altro diritto reale, ha valutato che la documentazione presentata dal Comune di Rimini (C.F./P.IVA:00304260409) ricade nella casistica di “domanda ad uso prioritario” ai sensi dell'art. 15 commi 3 e 4 della L.R. 7/2004 e s.m.i. archiviando l'istanza in concorrenza;
- che pertanto si è dato corso all'iter procedurale per il rilascio del rinnovo della concessione al Comune di Rimini (codice pratica RN03T0012);
- che l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con nota trasmessa e registrata al protocollo Arpae PG/2025/55911 del 25/03/2025 ha rilasciato il nulla osta idraulico n. 24/03/2025.0023391.U, di cui all'art. 19 L.R. 30/07/2015, n. 13, subordinatamente ad una serie di condizioni e prescrizioni, recepite nel Disciplinare, parte integrante del presente atto, richiesto con nostra nota del 20/03/2025 prot. Arpae n. PG/2025/52858;
- che l'occupazione di area demaniale non è ubicata all'interno di un parco o di un'area naturale protetta ai sensi della L.R. n. 24 del 2011 e della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;
- che il richiedente ha sottoscritto, per accettazione, il disciplinare, che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione, con protocollo n. PG/2025/63550 del 03/04/2025;

PRECISATO:

- che per la presente concessione non è necessario acquisire “comunicazione e/o informativa antimafia” ai sensi dell’art. 83 comma 1 del codice antimafia D.Lgs. n 159/2011 e s.m.i.;
- che l'aggiornamento catastale avvenuto in corso d'istruttoria ha comportato che al foglio n. 64 la particella 1631 (ed antistante) ora è rinumerata 1756;

DATO ATTO, altresì, che il richiedente:

1. ha presentato copia del mandato A/PDL/2024/5931 dell'importo di € 75,00 eseguito in data 08/11/2024 con liquidazione n. 6207 quale contributo forfettario alle spese d'istruttoria, ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;
2. è esentato dal pagamento del canone ai sensi delle D.G.R. 29/06/2009 n. 913 e D.G.R. 17.02.2014 n. 173 in cui è prevista l'esenzione agli Enti locali per gli usi di cui al comma 3 dell'art. 15 della L.R. 7/2004 e s.m.i.;
3. di mantenere un deposito cauzionale pari ad €. 3.100,30 (euro. tremilacentotrenta/30) costituito dal versamento di €.2.930,77 (euro. duemilanovecentotrenta/77) in data 24/09/2003 e successiva integrazione di €.169,53 (euro.centosessantanove/53) in data 05/04/2023 e che si provvederà agli adempimenti per la restituzione;

RITENUTO:

- di poter accogliere la richiesta, alle condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare, parte integrante del presente atto a garanzia della funzionalità idraulica, della salvaguardia ambientale e della finalità conservativa del bene pubblico;
- di poter quindi rilasciare la concessione richiesta per una durata non superiore ad anni 19 a decorrere dalla data di scadenza dell'efficacia della concessione n. 3638 del 01/07/2024 ovvero fino al 31/12/2043 ai sensi dell' art. 17 comma c) della L.R. n.7 del 14 aprile 2004;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento, Anna Maria Casadei, titolare dell'Incarico di Funzione Polo Specialistico Demanio Idrico Suoli, che attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

ATTESTATA da parte del sottoscritto la regolarità amministrativa, in riferimento al presente procedimento nonchè l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

DETERMINA

per le ragioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di rinnovare al Comune di Rimini (C.F./P.IVA 00304260409) la concessione per l'occupazione di un'area del demanio idrico in sponda sinistra del fiume Marecchia, ad uso sportivo-ricreativo senza fini di lucro occupata con campi da baseball e relativi edifici nel Comune di Rimini (RN), per una superficie complessiva pari a m² 37.507,00, con sovrastanti manufatti per totale superfici coperte di circa m² 2.259,75 (complesso stadio baseball). La superficie complessiva è identificata catastalmente al N.C.T. al foglio n.64 part. 1756 (ex part. 1631 ed antistante) del Comune di Rimini. L'area è individuata negli elaborati grafici agli atti del procedimento – Procedimento RN03T0012;
2. che il concessionario può avvalersi per la gestione dell'area di Associazioni senza fini di lucro;
3. di rilasciare la concessione richiesta dalla data di scadenza dell'efficacia della concessione n. 3638 del 01/07/2024 ovvero fino al 31/12/2043;
4. di esentare il concessionario, per la tipologia d'uso, dal pagamento del canone di concessione ai sensi della D.G.R. 173/2014 che prevede l'esenzione del canone alle Amministrazioni Pubbliche ed Enti di Diritto pubblico, della D.G.R. 913/2009 e dell'articolo 8 comma 4, della L.R. n.2 del 30 aprile 2015;
5. che il deposito cauzionale pari ad €3.100,30 verrà restituito;
6. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare,

sottoscritto per accettazione dal richiedente e parte integrante del presente Atto;

7. di recepire nel citato Disciplinare le prescrizioni tecniche contenute nel Nulla Osta Idraulico 24/03/2025.0023391.U del 24/03/2025, di cui all'art. 19 L.R. 30/07/2015 n. 13 rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con nota, trasmessa e registrata al protocollo Arpae PG/2025/55911 del 25/03/2025;
8. di stabilire che il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;
9. di dare conto che l'originale del presente atto completo di disciplinare, con oneri di bollatura a carico del concessionario, è conservato presso l'archivio informatico Arpae;
10. di notificare digitalmente al concessionario copia del presente provvedimento a mezzo posta elettronica certificata che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza e consegnarne copia conforme all'originale in formato cartaceo solo se richiesta esplicitamente dal concessionario;
11. che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
12. che ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
13. che il presente provvedimento potrà essere impugnato, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Il Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini - Area Est

Dott. Stefano Renato de Donato

(documento firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per l'occupazione di area demaniale intestata al Comune di Rimini (C.F./P.IVA:00304260409), con sede legale nel Comune di Rimini - codice pratica RN03T0012.

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto l'occupazione di un'area del demanio idrico in sponda sinistra del fiume Marecchia, ad uso sportivo-ricreativo senza fini di lucro, altresì avvalendosi per la gestione dell'area di Associazioni senza fini di lucro, occupata con campi da baseball e relativi edifici nel Comune di Rimini (RN), per una superficie complessiva pari a m² 37.507,00, con sovrastanti manufatti per totale superfici coperte di m² 2.259,75 (complesso stadio baseball).

La superficie complessiva è identificata catastalmente al N.C.T. al foglio n.64 part. 1756 (ex part. 1631 ed antistante) del Comune di Rimini. L'area è individuata negli elaborati grafici agli atti del procedimento – Procedimento RN03T0012.

Articolo 2

DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha efficacia per anni **19** dalla data di scadenza dell'efficacia della concessione n. 3638 del 01/07/2024 ovvero fino al **31/12/2043**.

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

1. il concessionario è esente, per la tipologia d'uso, dal pagamento del canone di concessione ai sensi della D.G.R. 173/2014 che prevede l'esenzione del canone alle Amministrazioni Pubbliche ed Enti di Diritto pubblico, della D.G.R. 913/2009 e dell'articolo 8 comma 4, della L.R. n.2 del 30 aprile 2015;
2. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento

dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del concessionario.

Articolo 4

PRESCRIZIONI INERENTI L'UTILIZZAZIONE DELL'AREA DEMANIALE

1. Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione di Arpae, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna.
2. All'area oggetto della concessione non potrà essere apportata alcuna modifica plano-altimetrica per effetto di scavi o riporti di materiale di qualsiasi natura e consistenza.
3. Il concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa. Del pari l'Amministrazione sarà indenne da responsabilità per danni a terzi o eventuali infortuni che possano intervenire nell'esercizio della concessione.
4. Sono a carico del concessionario sia la verifica dell'esatta determinazione della superficie demaniale, sia il preciso posizionamento dell'area rispetto alle carte catastali, qualora richieste dalla Agenzia e secondo le indicazioni che verranno impartite.

Articolo 5

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario è obbligato a provvedere alla conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, le modifiche e migliorie eventualmente prescritte da questa Agenzia concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.
2. Il concessionario è tenuto alla custodia del bene concesso. Il concessionario è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione arrecati a terzi nell'esercizio della concessione, derivanti da carente controllo. La responsabilità del concessionario non viene meno per effetto

dell'approvazione dell'Amministrazione, ovvero delle direttive e delle prescrizioni impartite da questa a maggior tutela della sicurezza delle opere idrauliche.

3. Il concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa Agenzia e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.
4. L'area concessa dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da qualsiasi tipo di materiale, in particolare da nylon, bidoni laminati, detriti e rifiuti di qualsiasi genere che possano essere trascinati da eventuali piene e che, conseguentemente, costituiscano ostacolo al libero deflusso delle acque.
5. Arpae non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo e cedimenti arginali. Questa Agenzia non assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'area demaniale sono totalmente a carico del concessionario, restando inteso che l'Autorità idraulica interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.
6. La concessione è vincolata al rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica, di urbanistica e edilizia, di cave e attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti in relazione alle attività da svolgere. La concessione quindi non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area

demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

7. La concessione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi. Il concessionario è tenuto a munirsi dell'assenso di titolari di diritti o facoltà sulle aree concesse o su quelle limitrofe, in particolare nel caso in cui l'esercizio della concessione possa interferire con quello di altre concessioni demaniali rilasciate, impegnandosi a tenere estranea l'Amministrazione concedente da eventuali controversie in merito.
8. Il concessionario deve rispettare le condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente parte integrante del presente Atto;
9. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004.

Articolo 6

PRESCRIZIONI SPECIFICHE

- A)** L'area demaniale oggetto di concessione ricade nell'ambito territoriale definito dal Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) "Fasce di pertinenza dei corsi d'acqua ad alta vulnerabilità idrologica" ed è soggetta all'art. 9 delle Norme di Piano del P.A.I.. In particolare, al fine di tutelare la qualità delle acque, non sono consentiti la dispersione dei reflui, lo spandimento di liquami zootecnici e di fanghi di depurazione, le discariche, lo stoccaggio di prodotti o sostanze chimiche pericolose e, in generale, le attività e gli usi potenzialmente in grado di infiltrare sostanze inquinanti nel sottosuolo. Nella gestione delle aree naturali o ad uso agricolo è vietato l'uso di diserbanti e di anticrittogamici;
- B)** La concessione è soggetta alle **prescrizioni dettate dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna** con nota 24/03/2025.0023391.U del 24/03/2025 di seguito riportate:

"Omissis ..

CONDIZIONI GENERALI

- 1) L'USTPC-RN si riserva, sin da ora, la facoltà di modificare o revocare il presente provvedimento, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, con facoltà di chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE), che ne ha facoltà ai sensi di legge, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo;*
- 2) il soggetto richiedente in relazione al presente provvedimento resta assoggettato a tutte le altre eventuali condizioni, anche di natura onerosa, che si dovessero rendere necessarie in applicazioni di disposizioni di legge e/o regolamentari sopraggiunte successivamente al rilascio dello stesso;*
- 3) nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal soggetto richiedente per la perdita di beni o per limitazioni all'uso dell'area demaniale in concessione conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute nel corso o a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questa Agenzia;*
- 4) il soggetto richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di USTPCRN, in particolare agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa Agenzia incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto;*

DURATA

- 5) la durata del presente nulla osta idraulico è pari alla durata indicata nell'Atto di Concessione rilasciato da ARPAE per autorizzare l'occupazione;*

CONDIZIONI DI USO E MANUTENZIONE

- 6) al di fuori di quanto espressamente autorizzato è vietato apportare modifiche*

plano-altimetriche alle aree pertinenziali del corso d'acqua ed alle aree appartenenti al demanio idrico dello Stato;

- 7) al di fuori di quanto espressamente autorizzato nelle aree demaniali ricadenti all'interno delle aree esondabili con probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi di ritorno fino a 200 anni individuate dal PGRA è vietato il deposito e lo stoccaggio di materiali di qualsiasi genere, e comunque ogni altra opera e/o trasformazione che comporti una riduzione della capacità di invaso e/o un incremento delle condizioni di rischio idraulico;*
- 8) è fatto divieto assoluto di asportazione di materiale demaniale dall'alveo e dalle fasce pertinenziali contermini alle aree concesse;*
- 9) il soggetto richiedente è tenuto al rispetto delle norme di polizia idraulica di cui agli artt. 93 e segg. del R.D. 523/1904;*
- 10) il soggetto richiedente è obbligato a provvedere a propria cura e spese alla regolare manutenzione e alla conservazione dell'area demaniale concessa, compresa la gestione della vegetazione e la rimozione delle alberature pericolanti, previa autorizzazione dell'Autorità Idraulica nel rispetto delle norme di polizia idraulica e delle ulteriori normative vigenti in materia, con particolare riferimento a quelle inerenti allo smaltimento dei rifiuti e alla tutela dell'avifauna;*
- 11) si intendono, nell'ambito delle aree concesse, autorizzati senza preventiva comunicazione i soli lavori di taglio della vegetazione arbustiva spontanea e di raccolta di vegetazione senescente e/o caduta;*

SICUREZZA

- 12) l'autorizzazione idraulica/nulla osta idraulico non rappresentano garanzia di sicurezza, pertanto, è ad esclusivo carico del soggetto richiedente garantire la sicurezza, sia per la conduzione del cantiere per la realizzazione delle opere autorizzate che per il*

successivo uso delle opere stesse e dell'area demaniale concessa; il richiedente è consapevole che l'uso di aree e/o la realizzazione di interventi in zone a rischio idraulico espone potenzialmente l'uso delle aree e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. USTPC-RN non è, pertanto, responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali, a mero titolo esemplificativo, piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti spondali;

13) USTPC-RN non assume, inoltre, alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale;

14) compete, esclusivamente, al soggetto richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dal P.G.R.A., anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica e provvedendo ad informarsi e a monitorare le eventuali situazioni di criticità e relative evoluzioni consultando il Bollettino di Vigilanza Meteo-Idrogeologica-Idraulica/l'Allerta Meteo-Idrogeologica-Idraulica emesso dal sistema di allertamento della regione Emilia-Romagna e reperibile presso il portale ufficiale <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/>, al fine di porre in essere tutti i comportamenti utili a prevenire pericoli alla incolumità delle persone;

...omissis"

Articolo 7

RINNOVO E/O SUBENTRO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'Art. 18 L.R. 7/2004, previa richiesta del Concessionario da inoltrarsi prima della scadenza.
2. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a

discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Articolo 8

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 9

DECADENZA CONCESSIONI

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- a. la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- b. il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- c. la subconcessione a terzi.

Articolo 10

RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

Articolo 11

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

Questa Agenzia ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di sospendere o di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia del concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero interventi o opere pubbliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dall'Agenzia concedente.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.